

Deliberazione **ORIGINALE** del Consiglio comunale

N 5	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025 - SCADENZA RATE DI PAGAMENTO
Data 21.02.2025	

L'anno duemilaventicinque il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 19.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CODURI STEFANO– Sindaco	Si	
LICARI ANDREA	Si	
FREGOSI DAVIDE	No	
BELMONTE PIETRO	Si	
CALANI SAURO	Si	
MEDINELLI MIRELLA	Si	
LO COCO MASSIMO	No	
DE MARCO VINCENZO	Si	
FERRARI ANTONIO	Si	
CUROTTA FRANCO	Si	
GIANNETTI LAURA	No	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor. Coduri Stefano nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa l'Assessore esterno Cattaneo Jacopo

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Del Ry Marina

La seduta è straordinaria

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) Daniela Cereghino per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria Daniela Cereghino per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 527 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "Chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/12/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato del DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI e dei Listini Tariffari attraverso:

- Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
- Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

VISTA

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga

sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

CONSIDERATO che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che: - “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”; - Il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

PRESO ATTO CHE l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata deliberazione 443/2019, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. nr.71 del 05.12.2020 con la quale è stata individuata l’Amministrazione Provinciale quale Ente competente alla validazione del PEF;

VISTA la determinazione di validazione dell’ATO Rifiuti Provincia della Spezia n. 521 del 29/05/2022;

Considerato che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, secondo cui “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 27.04.2024, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario TARI del biennio 2024/2025;

VISTO il prospetto elaborato relativo alle tariffe della tassa comunale sui rifiuti 2025, per le utenze domestiche (allegato 1) e non domestiche (allegato 2), determinate sulla base del piano economico-finanziario 2024/2025;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della tassa rifiuti anno 2025, per le utenze domestiche e non domestiche:

- Rata 1° acconto 31/05/2025 50%
- Rata 2° acconto 31/07/2025 50%

Con possibilità di pagamento in un’unica soluzione entro il 31/05/2025;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente:

Presenti n. 8

Votanti n. 6

Astenuti n.2 (Ferrari, Curotto)
Voti favorevoli n.6
Voti contrari n. 0

DELIBERA

- 1) La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025, distinte per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica (allegato 1) e non domestica (allegato 2), elaborate sulla base del Piano Economico Finanziario 2024/2025 approvato con deliberazione C.C. n. 14/2024, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) Di stabilire per l'anno 2025 le seguenti scadenze per il versamento della tassa rifiuti anno 2025, per le utenze domestiche e non domestiche:
- 4) Rata 1° acconto 31/05/2025 50%
- 5) Rata 2° acconto 31/07/2025 50%

Con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 31/05/2025;

- 6) Di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 8) di pubblicare le aliquote TARI sul sito Internet del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza a provvedere, per dare corso agli adempimenti di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente:

Presenti n. 8
Votanti n. 6
Astenuti n.2 (Ferrari, Curotto)
Voti favorevoli n.6
Voti contrari n. 0

DELIBERA

- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente

F.TO Coduri Stefano

Il Segretario Comunale

F.TO Del Ry Marina

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

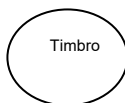
A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

☒ E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 24.02.2025 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza comunale, li 24.02.2025.

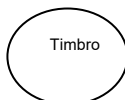


Il Segretario Comunale

F.TO Del Ry Marina

☒ E' divenuta esecutiva in data 21.02.2025 perché immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza comunale, li 21.02.2025.



Il Segretario Comunale

F.TO Del Ry Marina
